



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N.27

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato da Centro Psyche Associazione onlus.

Data 11.4.2016

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di aprile, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

r *gh*

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto del 21 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;


CONSIDERATO, secondo quanto precede, che, il comune di Terracina a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 21 adottato nella seduta del 6 febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 259 del T.U.E.L., l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2011 e che, di conseguenza, la Commissione straordinaria di liquidazione è competente relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2010;

VISTO l'art. 256, comma 1, del T.U.E.L. che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa;

VISTA l'istanza presentata dall'Avv. Erasmo Cinquanta, in nome e per conto di Centro Psyche Associazione onlus in data 13.2.2012 ed assunta al numero di protocollo 665 del 16.2.2012 con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione dei debiti del Comune di Terracina della somma di € 457.117,61, oltre interessi, così come ingiunto con il decreto n. 178 del 27 aprile 2011 emesso dal Tribunale di Latina- Sezione distaccata di Terracina e della somma di € 4.162,15 per spese di lite;

CONSIDERATO che il credito vantato da Centro Psyche Associazione onlus riguarda una serie di prestazioni rese in riferimento ad attività del settore sociale di competenza dall'Istituzione Comunale per i servizi sociali "Mon. A. Bragazzi" e dell'azienda Speciale "Terracina";

CONSIDERATO che l'istanza di ammissione al passivo si riferisce alle seguenti fatture emesse dal suddetto creditore:



emesse a carico dell'Istituzione comunale per i Servizi Sociali Mons. A Bragazzi

ft. n. 19 del 31.12.2007 di € 6.666,67;	ft. n. 9 del 3.6.2008 di € 20.000,00;
ft. n. 11 del 3.6.2008 di € 6.666,67;	ft. n. 12 del 3.6.2008 di € 6.666,67;
ft. n. 13 del 3.6.2008 di € 6.666,67;	ft. n. 14 del 3.6.2008 di € 6.666,67;
ft. n. 15 del 3.6.2008 di € 6.666,67;	ft. n. 16 del 3.6.2008 di € 6.666,67;
ft. n. 18 del 3.6.2008 di € 1.750,00;	ft. n. 24 del 15.7.2008 di € 1.750,00;
ft. n. 25 del 15.7.2008 di € 6.666,67;	ft. n. 27 del 1.8.2008 di € 1.750,00;
ft. n. 31 del 5.9.2008 di € 1.750,00;	ft. n. 35 del 30.10.2008 di € 40.000,00;
ft. n. 36 del 30.10.2008 di € 6.666,67;	ft. n. 38 del 12.11.2008 di € 11.008,24;
ft. n. 40 del 12.11.2008 di € 11.008,24;	ft. n. 41 del 18.11.2008 di € 23.000,00;
ft. n. 44 del 16.12.2008 di € 1.777,78;	ft. n. 3 del 19.2.2009 di € 4.888,89;
ft. n. 4 del 19.2.2009 di € 1.750,00;	ft. n. 5 del 19.2.2009 di € 6.666,67;
ft. n. 6 del 19.2.2009 di € 1.750,00;	ft. n. 7 del 19.2.2009 di € 6.666,67;
ft. n. 8 del 20.3.2009 di € 6.666,67;	ft. n. 9 del 20.3.2009 di € 1.750,00;
ft. n. 11 del 1.4.2009 di € 6.666,67;	ft. n. 12 del 1.4.2009 di € 1.750,00;
ft. n. 14 del 11.5.2009 di € 6.666,67;	ft. n. 19 del 17.6.2009 di € 6.666,67;
ft. n. 25 del 18.6.2009 di € 50.000,00;	ft. n. 26 del 24.6.2009 di € 1.750,00;
ft. n. 27 del 24.6.2009 di € 1.750,00;	ft. n. 29 del 3.7.2009 di € 6.666,67;
ft. n. 30 del 3.7.2009 di € 1.750,00;	ft. n. 31 del 10.8.2009 di € 6.666,67;
ft. n. 32 del 10.8.2009 di € 1.750,00;	ft. n. 34 del 3.9.2009 di € 6.666,67;
ft. n. 35 del 3.9.2009 di € 1.750,00;	ft. n. 36 del 15.9.2009 di € 26.074,28;
ft. n. 37 del 21.10.2009 di € 6.666,67;	ft. n. 38 del 21.10.2009 di € 1.750,00;
ft. n. 39 del 12.11.2009 di € 6.666,67;	ft. n. 40 del 12.11.2009 di € 1.750,00;
ft. n. 42 del 15.12.2009 di € 1.750,00;	ft. n. 43 del 18.12.2009 di € 1.777,78;
ft. n. 1 del 13.1.2010 di € 1.750,00;	ft. n. 6 del 4.2.2010 di € 10.021,85;
ft. n. 7 del 4.2.2010 di € 1.750,00;	ft. n. 8 del 17.2.2010 di € 5.831,51;
ft. n. 9 del 1.3.2010 di € 5.831,51;	ft. n. 10 del 1.3.2010 di € 1.750,00;
ft. n. 11 del 6.4.2010 di € 5.831,51;	ft. n. 12 del 6.4.2010 di € 1.750,00;
ft. n. 15 del 19.5.2010 di € 2.721,40;	ft. n. 30 del 13.9.2010 di € 1.580,65;


emesse a carico dell'Azienda Speciale Terracina:

ft. n. 16 del 10.5.2010 di € 3.110,14;	ft. n. 26 del 29.7.2010 di € 5.831,51;
ft. n. 27 del 30.8.2010 di € 5.832,51;	ft. n. 28 del 30.8.2010 di € 5.813,51;
ft. n. 29 del 30.8.2010 di € 5.831,51;	ft. n. 31 del 13.9.2010 di € 1.750,00;
ft. n. 32 del 13.9.2010 di € 1.750,00;	ft. n. 33 del 13.9.2010 di € 1.750,00;
ft. n. 34 del 13.9.2010 di € 1.750,00;	ft. n. 35 del 11.10.2010 di € 5.831,51;
ft. n. 36 del 11.10.2010 di € 1.750,00;	ft. n. 38 del 22.10.2010 di € 169,35;
ft. n. 40 del 22.10.2010 di € 5.831,51;	ft. n. 48 del 13.12.2010 di € 5.831,51;
ft. n. 49 del 13.12.2010 di € 1.750,00;	ft. n. 50 del 18.12.2010 di € 1.750,00;
ft. n. 2 del 10.1.2011 di € 5.831,51;	ft. n. 3 del 18.1.2011 di € 1.750,00;
ft. n. 5 del 18.2.2011 di € 1.750,51.	

VISTA l'attestazione resa dal liquidatore dell'Istituzione Comunale per i servizi sociali Mons. A. Bragazzi ai sensi dell'art. 254, comma 4, del T.U.E.L., secondo la quale le seguenti fatture sono state così pagate;

ft. n. 11/2008 di € 6.666,67 con mandati n. 218 del 20.8.2009 e n. 180 del 8.6.2008;
ft. n. 12/2008 di € 6.666,67 con mandato n. 218 del 20.8.2009;
ft. n. 13/2008 di € 6.666,67 con mandato n. 303 del 30.10.2010;
ft. n. 14/2008 di € 6.666,67 con mandato n. 303 del 30.10.2010;
ft. n. 15/2008 di € 6.666,67 con mandato n. 303 del 30.10.2010;
ft. n. 16/2008 di € 6.666,67 con mandato n. 284 del 13.7.2010;
ft. n. 18/2008 di € 1.750,00 con mandato n. 180 del 8.6.2008;
ft. n. 24/2008 di € 1.750,00 con mandato n. 304 del 30.10.2009;
ft. n. 25/2008 di € 6.666,67 con mandato n. 284 del 13.7.2010;
ft. n. 27/2008 di € 1.750,00 con mandato n. 304 del 30.10.2009;
ft. n. 31/2008 di € 1.750,00 con mandato n. 304 del 30.10.2009;
ft. n. 38/2008 di € 11.008,24 con mandato n. 23 del 11.2.2009.

VISTA la suddetta attestazione resa dal liquidatore dell'Istituzione Comunale per i Servizi Sociali Mons. A. Bragazzi secondo la quale per tutte rimanti fatture, ad eccezione di quelle riferite al progetto



“Caleidoscopio” (n. 9/2008, n. 35/2008; n. 40/2008; n. 41/2008; n. 25/2009; n. 36/2009), è stata già versata la ritenuta di acconto;

VISTA la suddetta attestazione resa dal liquidatore dell'Istituzione Comunale per i Servizi Sociali Mons. A. Bragazzi secondo la quale le fatture relative al servizio “Sportello Famiglia” riferite agli anni 2007, 2008 e 2009 sono assistite da contributi della Regione Lazio tramite il Piano di Zona per la somma complessiva di € 76.088,96 e che detta somma è stata pagata dal predetto liquidatore con mandato n. 1/2016;

VISTA la suddetta attestazione resa dal liquidatore dell'Istituzione Comunale per i Servizi Sociali Mons. A. Bragazzi secondo la quale i crediti delle fatture riferite al progetto “Caleidoscopio” (n. 9/2008, n. 35/2008; n. 40/2008; n. 41/2008; n. 25/2009; n. 36/2009) sono assistite, in parte, da contributo regionale per € 82.165,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 255, comma 10, del T.U.E.L. *“Non compete all'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.”* e che pertanto la parte dei crediti delle fatture riferite al progetto “Caleidoscopio” garantita da contributi regionali per € 82.165,00 e quindi da fondi a gestione vincolata non rientra nella competenza di questa Commissione ma in quella dell'amministrazione ordinaria del Comune;

CONSIDERATO che le fatture nn. 16, 26, 27, 28,29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 48, 50 del 2010 e nn. 2, 3 e 5 del 2011, per le quali non è stata fornita l'attestazione ex articolo 254, comma 4, del T.U.E.L., sono state emesse nei confronti dell'Azienda Speciale “Terracina” i cui debiti, essendo la stessa Azienda un soggetto avente una propria autonomia gestionale rispetto al Comune di Terracina, non rientrano nella competenza di questa Commissione. Oltretutto quelle riferite a servizi dell'anno 2011 non rientrano nella competenza di questa Commissione che gestisce debiti per fatti ed atti di gestione riferiti al 31.1.2010;

VISTO il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina-Sezione distaccata di Terracina n. 178 del 27 aprile 2011 che ha liquidato a favore di Centro Psyche Associazione onlus le spese di lite per € 2.940,00, oltre accessori;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata in data 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio secondo il quale il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”*;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le suddette spese di lite l'epoca in cui è insorta la relativa obbligazione coincide con quella del deposito del sopra citato decreto ingiuntivo, avvenuto in data 27.4.2011, per cui il debito non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione, ma in quella della ordinaria amministrazione comunale;

VISTA la nota n. 12457 del 9.3.2016 con la quale questa Commissione ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa passiva dei crediti come sopra rappresentato;

VISTA la nota pec del 22.3.2016 acquisita al numero di protocollo 14773 con la quale l'Avv. Erasmo Cinquanta, in nome e per conto di Centro Psyche Associazione onlus, ha espressamente concordato con quanto rappresentato nella suddetta nota di comunicazione di avvio del procedimento;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina il credito di € 64.674,91 vantato dal Centro Psyche Associazione Onlus per le fatture n. 11/2008, n. 12/2008, n. 13/2008, n. 14/2008, n. 15/2008, n. 16/2008, n. 18/2008, n. 24/2008, n. 25/2008, n. 27/2008, n. 31/2008 e n. 38/2008 in quanto già pagate così come in premessa indicato;
- 2) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina ai sensi dell'articolo 255, comma 10, del T.U.E.L., il credito vantato dal Centro Psyche Associazione Onlus in riferimento alle fatture riferite al servizio “Sportello Famiglia” per la parte assistito dal contributo regionale di € 76.088,96 già pagato dal Liquidatore dell'Istituzione comunale per i servizi sociali Mons. A. Bragazzi;

- 3) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina, ai sensi dell'articolo 255, comma 10, del T.U.E.L., il credito vantato dal Centro Psyche Associazione Onlus in riferimento alle fatture riferite al servizio "Caleidoscopio"(n. 9/2008, n. 35/2008; n. 40/2008; n. 41/2008; n. 25/2009; n. 36/2009) per la parte assistito dal contributo regionale di € 82.165,00;
- 4) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina il credito di € 67.262,22 vantato dal Centro Psyche Associazione Onlus in riferimento alle fatture nn. 16, 26, 27, 28,29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 48, 50 del 2010 e nn. 2, 3 e 5 del 2011 in quanto sono state emesse nei confronti dell'Azienda Speciale "Terracina" la quale è un soggetto avente una propria autonomia gestionale rispetto al Comune di Terracina e in quanto quelle riferite all'anno 2011 fanno riferimento ad un periodo temporale non di competenza di questa Commissione che gestisce debiti per fatti ed atti di gestione riferiti al 31.12.2010;
- 5) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina il credito vantato dal Centro Psyche Associazione Onlus per la parte delle fatture, ad eccezione di quelle di cui ai punti 1) e 3), riferita alla ritenuta di acconto per la somma complessiva di € 30.98588 in quanto già versata;
- 6) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., il debito relativo alle spese di lite di € 2.940,00, oltre accessori, liquidate dal Tribunale di Latina-Sezione distaccata di Terracina con il decreto ingiuntivo n. 178 del 27 aprile 2011 a favore di Centro Psyche Associazione Onlus, in quanto riferito ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011;
- 7) di riservarsi, con successivo provvedimento, di decidere in merito all'ammissione alla massa passiva della parte residua di debito ammontante a € 135.772,31, oltre interessi, vantato da Centro Psyche Associazione Onlus;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Liquidatore dell'Istituzione Comunale per i servizi Sociali" Mons. a Bragazzi", al Direttore dell'Azienda Speciale "Terracina", al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Commissario straordinario del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti il competente organo giurisdizionale nei termini prescritti dalla legge.



Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 19 APR 2016 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 19 APR 2016

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Guirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI